



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2025**

Comune di Lenola  
Provincia di Latina



## PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

- distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  - o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
  - p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
- elenco dei contratti di partenariato pubblico privato, con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del D.Lgs. n. 36 del 2023).

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

# **SEZIONE 1**

## **IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE**

Comune di Lenola

Provincia di Latina

## 1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

### **Gli Organi Istituzionali**

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Nel 2025 gli organi di governo del Comune di Lenola, eletti in data 15.05.2023, sono così composti:

### **CONSIGLIO COMUNALE**

Sindaco MAGNAFICO FERNANDO

Presidente	ANTOGIOVANNI MASSIMO
Consigliere	PANNOZZO GIULIO
Consigliere	MARROCCO EMILIA
Consigliere	VERARDI FRANCESCO
Consigliere	MUCCITELLI FEDERICA
Consigliere	SIMONE MAURO
Consigliere	TRANI BRUNO
Consigliere	DE FILIPPIS ALESSANDRA
Consigliere	MARROCCO SANDRO
Consigliere	GUGLIETTA ALESSIO
Consigliere	MARROCCO SEVERINO
Consigliere	NICELLI ROBERTO

### **GIUNTA COMUNALE**

Sindaco	MAGNAFICO FERNANDO
Assessore	MARROCCO SEVERINO
Assessore	MARROCCO EMILIA
Assessore	MARROCCO MARTA
Assessore	PANNOZZO GIULIO

## 1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

### 1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2025 POPOLAZIONE	
Popolazione residente (abitanti)	4102
Nuclei familiari (n.)	1683

## 1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Personale in servizio al 31/12/2025 :

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D	3	1	2
Cat. C	2	2	
Cat. B	4	4	
Cat. A	6	6	
TOTALE	15	13	2

## ORGANIGRAMMA

<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
----------------------------

<b>AREA 1 AA.GG.. SERVIZI DEMOGRAFICI-SCOLASTICO EDUCATIVI E SERVIZI RICOMPRESI</b>	SERVIZIO 1	CONTENZIOSO- PROTOCOLLO - SEGRETERIA
	SERVIZIO 2	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE
	SERVIZIO 3	CULTURA SCUOLA ASSISTENZA SOCIALE SPORT TURISMO INFORMAGIOVANI

<b>AREA2 - AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI</b>	SERVIZIO 1	BILANCIO CONTABILITA' ECONOMATO E PATRIMONIO
	SERVIZIO 2	TRIBUTI E PERSONALE

<b>AREA 3 - TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA</b>	SERVIZIO 1	URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA- GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - SERVIZI MANUTENTIVI, TECNOLOGICI, ECOLOGICI E CIMITERIALI
	SERVIZIO 2	LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

<b>AREA 4 POLIZIA LOCALE</b>	SERVIZIO 1	POLIZIA LOCALE
------------------------------	------------	----------------

### **POSIZIONI ORGANIZZATIVE AL 31/12/2025**

- Decreto Sindacale n.1 del 09.01.2025, Prot. n. 195, emesso dal Sindaco del Comune di Lenola, nomina dell'Ing. Pietro D'Orazio Responsabile dell'Area **3 - TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**;
- Decreto Sindacale n. 5 del 21.07.2025 , emesso dal Sindaco del Comune di Lenola, “ Bilancio-contabilità- Economato e Patrimonio- ricadenti all'interno dell'Area n. 2 “ Servizio 1 - Bilancio, contabilità economato”- Dott.ssa Assunta Rosato;
- Decreto Sindacale n. 5 del 18.04.2024, emesso dal Sindaco del Comune di Lenola, per l'AREA 1 AA.GG. SERVIZI DEMOGRAFICI- SCOLASTICO EDUCATIVI E SERVIZI RICOMPRESI- Dott. Massimiliano Mastrobattista;
- Decreto del Vicesindaco n. 2 del 13.03.2024: “ Nomina del Responsabile del Servizio Di Polizia Locale in capo Al Sindaco”.
- Decreto del Vicesindaco n. 14 del 31.05.2023 Nomina del responsabile Servizio 2- Tributi e Personale ricadente all'interno dell'Area n. 2 “ Servizio 2- Tributi e Personale ”.

**1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI -  
GLI ORGANISMI GESTIONALI**

Denominazione	UM	31/12/2025
<b>ConSORZI</b>	<b>nr.</b>	<b>1</b>
<b>Unione di comuni</b>	<b>nr.</b>	<b>0</b>
<b>Società di capitali</b>	<b>nr.</b>	<b>1</b>
<b>Concessioni</b>	<b>nr.</b>	<b>0</b>

**LE SOCIETÀ' PARTECIPATE**

Denominazione	% Partec.
<b>Acqualatina s.p.a</b>	<b>0.39526%</b>
<b>Consorzio Industriale Del Lazio</b>	<b>0,98%</b>
Energie Comuni s.r.l. - Società in House con Capitale 100% pubblico Suddiviso: Comune di Sperlonga 60%, Comune di Lenola 35%, Comune di Campodimele 5%.	<b>35%</b>

## 1.5 INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

L’obiettivo perseguito nell’ambito del programma Next Generation per il Comune di Lenola è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E’ stata pertanto attuata una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che, partendo dall’analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell’ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è stata la creazione di un sistema di *governance* dedicato al PNRR, che comprendesse almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.

Dal punto di vista della *governance* locale PNRR, con delibera G.C. n. 138 del 29.11.2023 sono state istituite le misure organizzative per l’attuazione degli obiettivi e degli investimenti del PNRR con la costituzione di specifico gruppo di lavoro.

In particolare si evidenziano i principali contributi , per i quali al 31.12.2025 si attesta quanto segue:

	PROGETTO	IMPORTO	ENTE DI RIFERIMENTO	TERMINE PREVISTO	FASE DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025
1	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 -Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “ <b>Attrattività dei borghi storici</b> ”, finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU	€ 1.422.000,00	<b>Ministero della Cultura</b>	<b>30.06.2026</b>	<b>In fase di attuazione secondo il cronoprogramma</b>
2	Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - <b>Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b>	€ 79.922,00	Dipartimento per la trasformazione digitale	Terminato il 30.09.2024	Sito WEB comunale realizzato. Asseverato e liquidato
3	Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU -	€ 25.494,00	Dipartimento per la trasform	Terminato il 01.09.2024	Realizzato. Asseverato con certificato

	Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - "Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagoPA"		azione digitale		AGID e liquidato
4	Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	€ 14.000,00	Dipartimento per la trasformazione digitale	Terminato	Completato: La procedura di integrazione SPID/CIE è stata portata a termine. Liquidato
5	'Investimento 1.2 <b>abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni</b> ' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	€ 77.897,00	Dipartimento per la trasformazione digitale	Terminato	Asseverato e liquidato
6	"Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - Next Generation EU.	€ 6.173,20	Dipartimento per la trasformazione digitale	Da completare entro il 24/03/2026	In corso di realizzazione

# SEZIONE 2

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di Lenola  
Provincia di Latina

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. Archiviata ormai la fase pandemica, l'anno 2025 è stato caratterizzato dalle tensioni conseguenti al proseguimento del conflitto in Ucraina e di quelle relative al conflitto in Palestina tra Israele e Hamas, i cui effetti hanno condizionato le politiche internazionali, con riflessi anche sulle economie locali, compresa quella comunale. Enorme impatto hanno inoltre avuto le politiche commerciali improntate alla guerra dei dazi perseguite dall'Amministrazione Trump, che hanno generato forti tensioni economiche e geopolitiche, tutt'ora in corso di evoluzione. Dopo un biennio di forti rincari, l'andamento dei prezzi ha tuttavia subito un rallentamento: il tasso di inflazione annuo effettivo relativo al 2025 è stato dell'1,5%, in aumento rispetto all'1,00% del 2024. Il saggio legale di interesse per l'anno 2025 è stato fissato al 2,00% con Decreto del 10/12/2024.

## **1. IL CONTO DEL BILANCIO**

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

### **1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.**

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE 2024:

**ENTRATA 2025**

<b>ENTRATE</b>					
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>% VAR.</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
Avanzo di amministrazione	0,00	63.495,96	63.495,96	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00	349.281,47	349.281,47	0,00	
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.044.833,69	26.414,79	2.071.248,48	1,29	1.963.535,75
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	1.302.703,11	195.898,00	1.498.601,11	15,04	1.506.130,10
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	576.150,90	85.264,49	661.415,39	14,80	432.631,80
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	11.964.636,08	645.169,04	12.609.805,12	5,39	1.203.247,84
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 6</b> Accensione prestiti	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	491.755,02
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.256.315,70</b>	<b>1.498.531,83</b>	<b>19.754.847,53</b>	<b>8,21</b>	<b>5.797.300,51</b>

**SPESA 2025**

SPESE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	IMPEGNI
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Titolo 1</b>					
Spese correnti	3.784.614,90	357.142,40	4.141.757,30	9,44	3.626.642,36
<b>Titolo 2</b>					
Spese in conto capitale	12.045.132,04	1.074.885,39	13.120.017,43	8,92	1.434.781,58
<b>Titolo 3</b>					
Spese per incremento di attività finanziarie	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 4</b>					
Rimborso di prestiti	92.072,80	0,00	92.072,80	0,00	92.072,80
<b>Titolo 5</b>					
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>					
Spese per conto terzi e partite di giro	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	491.755,02
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18.256.315,70</b>	<b>1.498.531,83</b>	<b>19.754.847,53</b>	<b>8,21</b>	<b>5.745.251,76</b>

## 1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.4 del 11.02.2025.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
CC	16	15/05/2025	Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 e contestuale aggiornamento al DUP 2025/2027;	
GC	50	25/06/2026	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - VARIAZIONE	C.C. N. 19 DEL 30/07/2025

			D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ( ART.175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027	
CC	22	30/07/2025	Oggetto: Autorizzazione all'assunzione di un Mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di n. 50 loculi cimiteriali- Aggiornamento DUP 2025/2027 e contestuale Variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 .	
CC	23	30/07/2025	Oggetto: Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e contestuale aggiornamento al DUP 2025/2027;	
GC	79	03/09/2025	OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - VARIAZIONE D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ( ART.175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 .	CC. N. 29 DEL 28/10/2025
GC	98	23/10/2025	OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - VARIAZIONE D'URGENZA, ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ( ART.175 C. 4 del D.LGS 267/2000) E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 .	C.C. N.34 DEL 28/11/2025
CC.	35	28/11/2025	Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 e contestuale aggiornamento al DUP 2025/2027;	

--	--	--	--	--

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.
54	25/06/2025	OGGETTO:ART.166 D-LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - PRELEVAMENTO DAL FONDO D I RISERVA ORDINARIO	N. 20 DEL 30/07/2025
104	04/11/2025	OGGETTO:ART.166 D-LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - COMUNICAZIONE DEL PRELIEVO DAL FONDO D I RISERVA ORDINARIO	N. 33 DEL 28/11/2028
120	18/12/2025	OGGETTO:ART.166 D-LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - COMUNICAZIONE DEL PRELIEVO DAL FONDO D I RISERVA ORDINARIO	N. 1 DEL 11/02/2026

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2025, con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 16/04/2026 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2025.

Nel corso del 2025 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 63.495,96, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Importo applicato per tipo di vincolo
Accantonato	
Vincolato	
Destinato ad investimenti	
Libero	63.495,96
<b>Totale</b>	<b>63.495,96</b>

	Totale parte disponibile
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00
Finanziamento spese di investimento	33.495,96
Finanziamento di spese correnti non permanenti	30.000,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00
<b>Totale delle parti utilizzate</b>	<b>63.495,96</b>

### 1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.009.668,86
RISCOSSIONI	(+)	1.727.294,76	3.980.240,66	5.707.535,42
PAGAMENTI	(-)	1.601.076,27	3.958.435,82	5.559.512,09
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.157.692,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.157.692,19
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.749.937,43	1.817.059,85	5.566.997,28
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.206.546,72	1.786.815,94	3.993.362,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.957,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			222.586,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025	(=)			2.504.783,24

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------

Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.492.821,87	2.262.140,10	2.489.209,52	2.299.363,26	2.504.783,24
----------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

<b>GESTIONE RESIDUI</b>		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) NON APPLICATO	(+)	2.235.867,30
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	-340.765,34
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	371.398,67
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>		<b>2.266.500,63</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - ) APPLICATO	(+/-)	63.495,96
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	349.281,47
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	5.797.300,51
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	5.745.251,76
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	226.543,57
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>238.282,61</b>

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.504.783,24</b>
-------------------------------------	--	---------------------

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

<b>EVOLUZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2.489.209,52</b>	<b>2.299.363,26</b>	<b>2.504.783,24</b>
di cui			
parte accantonata	1.002.205,08	1.082.150,95	1.107.897,59
parte vincolata	770.524,83	468.461,89	552.493,82
parte destinata a investimenti	0,00	0,00	0,00
parte disponibile	716.479,61	748.750,42	844.391,83

<b>PARTE VINCOLATA</b>	<b>2025</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	115.079,28
Vincoli derivanti da trasferimenti	413.973,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	23.441,45
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>552.493,82</b>

<b>PARTE ACCANTONATA</b>	<b>2025</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità	748.495,59
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	8.468,00
Fondo contenzioso	300.000,00
Altri accantonamenti	42.996,00
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	7.938,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>1.107.897,59</b>

La quota accantonata del Risultato di Amministrazione ammonta ad €1.107.897,59 ed è così costituita:

CAPITOLO DI SPESA		Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2025	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
<b>Altri accantonamenti</b>			
2025 5041	Fondo spese indennità di fine mandato	2.000,00	5.600,00
2025 6061	Fondo Rinnovi Contrattuali	0,00	25.000,00
2025 9791	Componenti perequative TARI	0,00	12.396,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>2.000,00</b>	<b>42.996,00</b>
<b>Fondo anticipazioni liquidità</b>			
		0,00	0,00
<b>Totale Fondo anticipazioni liquidità</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo contenzioso</b>			
2025 1251	Fondo rischio contenzioso	5.000,00	300.000,00
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>5.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Fondo crediti dubbia esigibilità</b>			
2025 1261	Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE	0,00	748.495,59
<b>Totale Fondo crediti dubbia esigibilità</b>		<b>0,00</b>	<b>748.495,59</b>
<b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>			
		0,00	0,00
<b>Totale Fondo di garanzia debiti commerciali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo obiettivi di finanza pubblica</b>			
2025 8672	Fondo obiettivi di finanza pubblica art.1 comma 788 legge n. 207/2024	7.938,00	7.938,00
<b>Totale Fondo obiettivi di finanza pubblica</b>		<b>7.938,00</b>	<b>7.938,00</b>
<b>Fondo perdite società partecipate</b>			
2025 7201	Fondo perdite Società Partecipate	0,00	8.468,00
<b>Totale Fondo perdite società partecipate</b>		<b>0,00</b>	<b>8.468,00</b>
<b>Totale</b>		<b>14.938,00</b>	<b>1.107.897,59</b>

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

- a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli

esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2025, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2026 e successivi.

## **A) FONDI ACCANTONATI**

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. il fondo garanzia debiti commerciali
7. il fondo obiettivi di finanza pubblica
8. gli altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### **A1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso

si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Con riferimento al punto 2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

**Il comune di Lenola non si è avvalso di questa facoltà.**

**Il metodo utilizzato è quello della media semplice, il servizio finanziario, in attiva**

collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

1) Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di CAPITOLO

2) Con riferimento **alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione**, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si evidenzia quanto segue:

- A) Per entrate relative ai fitti di immobili comunali, i relativi contratti sono assistiti da Polizze Fideiussorie;
- B) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale, esaminati nel loro andamento quinquennale, non registrano percentuali di mancati incassi, si precisa che in caso di situazioni di indigenza o difficoltà economica si registra l'intervento dei servizi sociali comunali che erogano sussidi economici destinati a supportare le famiglie per far fronte a tali tipologie di spese;
- C) da una attenta analisi non si registrano percentuali di mancata riscossione in altre tipologie di entrate quali i proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire o derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad **€748.495,59**

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	412.169,23	574.775,04	689.848,83	69,90
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	433.459,77	674.199,94	0,00	0,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	70.830,96	135.394,93	58.646,76	28,44
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	797.599,89	2.040.452,04	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000,00	300.493,48	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.814.059,85</b>	<b>3.725.315,43</b>	<b>748.495,59</b>	<b>13,51</b>

Con riferimento ai fondi provenienti dagli esercizi precedenti, si elencano le riduzioni registrate, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati, nonché, con riferimento alle entrate di competenza dell'esercizio, le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti:

## A2) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, e successivi rifinanziamenti (DL 34/2020, DL 73/2021), per le quali si applica l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale n. 80/2021, prevede che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

**Il Comune di Lenola non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.**

## A3) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo

vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo, confluito nel risultato di amministrazione, è stato stimato in complessivi € 8.468,00, così determinato:

<b>Organismo partecipato</b>	<b>%</b>	<b>Perdita rilevata</b>	<b>Valore fondo</b>
<b>Consorzio Industriale del Lazio</b>	0,98	864.143,00	€ 8.468,60

L'accantonamento risulta congruo in quanto è stato calcolato sulla base della percentuale di partecipazione .

#### **A4) Accantonamento al fondo contenzioso**

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non

definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Pertanto, in relazione all'istruttoria compiuta, l'accantonamento complessivo al fondo Contenzioso per le risulta pari ad € 300.000,00, come determinato con deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 16/04/2026 :

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

#### **A5) Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC):**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha quindi introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la

capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

La verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario riferite all'anno 2025 presenta le seguenti risultanze:

Condizione	Valore
Debito commerciale residuo al 31/12/ 2025	-140.487,41
Debito commerciale residuo al 31/12 /2024	-127.893,44
Totale fatture ricevute esercizio 2025	3.444.292,24
Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	5 gg

Nel corso del 2025 il Comune di Lenola NON è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa: conseguentemente deve pertanto accantonare nel risultato di amministrazione 2025 (e conseguentemente anche nel bilancio di previsione 2026-2028) la somma di € 15.022,02, pari al 1% della spesa definitivamente assestata relativa all'esercizio 2025 per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione in termini di cassa. Tale quota, a fine esercizio 2026 confluirà nella quota accantonata del Risultato di Amministrazione 2026 qualora al 31/12/2026 non venissero rispettate le condizioni di cui alla normativa vigente.

#### **A6) Fondo obiettivi di finanza pubblica**

L'art. 1 comma 788 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un contributo alla finanza pubblica ulteriore rispetto a quelli già previsti (*Spending 2*) in misura crescente dal 2025 fino al 2029, da iscrivere nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al

finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

L'importo confluito nella quota accantonata per l'esercizio 2025 è pari ad € 7.938,00.

#### **A7) Altri accantonamenti**

##### **Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:**

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale i cui ultimi CCNL sottoscritti sono i seguenti:

- personale dipendente, il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022;
- personale dirigente, il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/07/2024.

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Personale dipendente:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Accantonamento al 31/12/2024	25.000,00
Utilizzi nel 2025	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2025	0,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

##### **Indennità di fine mandato**

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Accantonamento al 31/12/2024	3.600,00
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2025 (in caso di fine mandato)	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2025	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.600,00</b>

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

#### **Componenti perequative rifiuti**

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

\* componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno: 0,10 euro/utenza;

\* componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno: 1,50 euro/utenza;

ARERA, con la delibera 355/2025/R/rif ha inoltre istituito, la seguente

\* componente perequativa UR3 per consentire il finanziamento del bonus sociale rifiuti, introdotto dall'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del conseguente DPCM 21 gennaio 2025,

Nel bilancio di previsione tali componenti, contabilizzate in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025, sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

a) componente UR1: € 206,23 ;

b) componente UR2: € 3.098,76;

c) componente UR3: € 12.396,00.

L'accantonamento risulta congruo in quanto è stato effettuato sulla base dell'elaborazione del Ruolo TARI 2025, approvato con Determinazione del servizio Tributi e Personale n. 31 del 25/09/2025.

#### **Fondo Perdite società Partecipate**

L'importo accantonato è pari ad € 8.468,00 calcolato in base alla percentuale di partecipazione dell'ente.

### **B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2**

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

#### **Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili**

##### **B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):**

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad € 5.444,23; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate , per un totale di € 1.069,79.

Pertanto le entrate vincolate ( pari al 50%) ammontano complessivamente ad €2.187,22 , così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 4 del 16/01/2025:

Destinazione	Accertamenti 2025 al netto di FCDE e spese concessionario
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	546,80
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	546,80
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	1.093,61
<b>Totale</b>	<b>2.187,22</b>

Tali importi risultano interamente impegnati, pertanto non si registrano economie da far confluire in avanzo.

## **B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),**

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

**I proventi di cui all'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono**

attribuiti in misura pari al 100 per cento al comune in quanto il tratto di strada su cui si effettuano gli accertamenti è in concessione allo stesso comune di Lenola.- \_.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate). Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare DAIT n. 11/2026, contenente le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi derivanti dalle violazioni al Codice della Strada riferite all'anno 2025 il cui termine è fissato per il 1° giugno 2026

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per le sanzioni ai limiti di velocità di cui all'art. 142 del codice della strada ammonta ad €23.000,00; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate € 4.518,57.

Pertanto le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € 18.481,43, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n.4 del 16/01/2025:

DENOMINAZIONE	IMPEGNI
Art. 142, comma 12 ter - 1: realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti <b>-Segnaletica Stradale-</b>	2.070,23
Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, e relativi impianti - CONTO CAPITALE <b>manutenzione viabilità</b>	11.419,20
Manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, e relativi impianti - CONTO CAPITALE - <b>videosorveglianza</b>	4.992,00
<b>totale</b>	<b>18.481,43</b>
di cui	
spesa corrente	2.070,23
c. capitale	16.411,20
totale	18.481,43

**B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili:** come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi dal 2018 della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di

ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Nel corso dell'esercizio 2025 Non risultano entrate relative alla presente fattispecie.**

#### **B4) Entrate da permessi di costruire**

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Con riferimento alla gestione di competenza sono state accertate entrate per **€125.544,89** , **destinate interamente a Spese in conto Capitale**, secondo le finalità previste dalla normativa vigente, secondo la seguente tabella:

<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPEGNATI AL 01,12,2025</b>
STRADE E PIAZZE COMUNALI	44.234,97
OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20.955,55
QUOTA ONERI COSTRUZIONE EDIFICI DI CULTO	3.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	37.195,86
INTERVENTI DI BONIFICA DI SCARICHE	7.500,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	4.000,00
VIDEOSORVEGLIANZA	8.000,00
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI ( D.Lgs 81/2008)	305,00
RIMBORSO ONERI CONCESSORI	353,51
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>125.544,89</b>

## **B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:**

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), sono state utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

A decorrere dal 2023 NON è più possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2022 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione: le somme determinate in occasione del consuntivo 2022 e certificate entro il 31/05/2023 ai sensi del DM n. 242764 del 18 ottobre 2022, sono state oggetto di rideterminazione da parte dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze mediante decreto del 8 febbraio 2024, in attuazione dell'art. 1 commi 506-508 della L. 213/2023, in base a tale decreto il **Comune di Lenola non risulta essere né a credito né a debito nei confronti dello Stato.**

## **B7) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento servizi sociali**

L'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2021 risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. A partire dal 2025 tali risorse, unitamente a quelle relative al potenziamento asili nido e trasporto alunni disabili, sono confluite nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023.

La Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard (CTFS) ha approvato la Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) - Anno 2025, con allegato l'elenco degli obiettivi di servizio Sociale, da cui è emerso che il Comune di Lenola ha un livello di spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, inferiore al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna C dell'allegato 1 alla nota metodologica): pertanto sulla somma attribuita è stato costituito un apposito vincolo di destinazione per le spese sociali.

Il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

Il Fondo attribuito al Comune di Lenola da destinazione per le spese sociali è pari ad € 24.804.32, tale fondo è stato interamente utilizzato per il potenziamento ei servizi sociali ì.

Sono stati pubblicati sul [portale Opencivitas](#) le schede e la procedura di monitoraggio anno 2025 relativa ai servizi sociali, gli asili nido, il trasporto degli alunni diversamente abili, i servizi per l'autonomia e la comunicazione degli studenti diversamente abili.

I Comuni devono trasmettere le relative schede a SOGEI entro il 31 maggio 2026.

### **B8) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento asili nido**

L'art. 1 comma 712 e 714 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2022, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido, confluite dal 2025 nell'apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023.

Come per i fondi destinati a potenziare i servizi sociali, anche per i fondi relativi agli asili nido il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

- **Fondo sviluppo Asili Nido € 0,00 in quanto gli obiettivi sono stati conseguiti nel 2022;**

### **B9) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento trasporto alunni disabili**

L'art. 1 comma 712 e 714 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2022, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo del trasporto alunni disabili, confluite dal 2025 nell'apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023.

Come per i fondi destinati a potenziare i servizi sociali, anche per i fondi relativi al trasporto alunni disabili, il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

- **Fondo Trasporto alunni con disabilità € 4.389,04**

### **B...) vincolo di legge relativo all'Imposta di soggiorno:**

Il gettito dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, è stato destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed

ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (introdotti dal 2024 dall'art. 1, comma 493 L. n. 213/2023).

Nel Comune di Lenola non risulta istituita tale Imposta.

### **B...) Vincoli stabiliti dai principi contabili**

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dai principi contabili.

### **Vincolo relativo al credito IVA**

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno e' imputato nell'esercizio in cui e' effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA e' registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito, e' vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

Il Comune di Lenola non presenta questa fattispecie

## B.) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 23.441,45 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

Tale accantonamento deriva dai seguenti mutui:

### VINCOLO DA MUTUI

	capitolo/anno	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERA
2015	U 03404/07 2015	1.555,03	COSTRUZIONE RETE IDRICA VALLECIMARA SCAROLI -
	U 03784/00 2015	10.505,19	COMPLETAMENTO CIMITERO

TOTALE 2015 12.060,22

2016	Rimborso somme per mutui con ammortamento scaduto	1.715,95	DEVOLUZIONE MUTUO POS 4221628 - VIA PIETRA DEI CORVI
------	---------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------

2019	392/2019	1.637,21	Lavori di sistemazione campo sportivo loc. Carduso
	396/2019	8.028,07	Lavori di sistemazione Albergo Miracolle

TOTALE 2019 9.665,28

<b>TOTALE VINCOLO DA MUTUI</b>	<b>23.441,45</b>
--------------------------------	------------------

## B.) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

## B.) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui

l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

Nell'esercizio 2025 non risultano accertate entrate di tale fattispecie

### **C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3**

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

### **D) FONDI LIBERI**

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **844.394,83**.

### **RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

FONDI VINCOLATI (A)	€	552.493,82
FONDI ACCANTONATI (B)	€	1.107.897,59
FONDI DESTINATI (C)	€	-
FONDI LIBERI (D)	€	844.391,83
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)</b>	<b>€</b>	<b>2.504.783,24</b>

#### 1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2025 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2024 ha modificato il prospetto degli equilibri di bilancio, introducendo i saldi VF1, Vf2 e Vf3 riferiti alle partite finanziarie.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	30.000,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	51.268,62
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.902.297,65 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	22.611,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	3.626.642,36 30.000,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	3.957,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	92.072,80 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00
<b>O/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		<b>238.282,61</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	14.938,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	104.939,62
<b>O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</b>	(-)	<b>118.404,99</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	10.808,64
<b>O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</b>		<b>107.596,35</b>

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	33.495,96
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	298.012,85
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.403.247,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	100.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	22.611,50
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.434.781,58
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	222.586,57
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(+)	0,00
<b>Z/1) Risultato di competenza in c/capitale</b>		<b>0,00</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio 2025	(-)	0,00
<b>Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</b>		<b>0,00</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale</b>		<b>0,00</b>

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	100.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	100.000,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
<b>VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>		<b>0,00</b>
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
<b>VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>		<b>0,00</b>
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>		<b>0,00</b>
<b>W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)</b>		<b>238.282,61</b>
<b>W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O2 + Z/2)</b>		<b>118.404,99</b>
<b>W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)</b>		<b>107.596,35</b>

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

<b>O/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		<b>238.282,61</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2025	(-)	14.938,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	10.808,64
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	104.939,62
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>107.596,35</b>

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

A decorrere dal 2025, ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti si considereranno in equilibrio con riferimento al valore W2, ovvero all'equilibrio di bilancio, che diventa pertanto vincolante: in caso di mancato rispetto di tale equilibrio, sono previste sanzioni in termini di maggior contributo alla finanza pubblica (Art. 1 commi 785 e seguenti della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

Con riferimento all'equilibrio W2 il Comune di Lenola ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica.

## .5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

SITUAZIONE DI CASSA	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			
con vincolo			122.998,61
senza vincolo			886.670,25
<b>Totale</b>			<b>1.009.668,86</b>
<b>Reversali</b>			
con vincolo	77.185,00	0,00	77.185,00
senza vincolo	3.903.055,66	1.727.294,76	5.630.350,42
<b>Movimenti emessi 2691 Totale</b>	<b>3.980.240,66</b>	<b>1.727.294,76</b>	<b>5.707.535,42</b>
<b>Mandati</b>			
con vincolo	47.383,32	13.881,62	61.264,94
senza vincolo	3.911.052,50	1.587.194,65	5.498.247,15
<b>Movimenti emessi 3312 Totale</b>	<b>3.958.435,82</b>	<b>1.601.076,27</b>	<b>5.559.512,09</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>			
con vincolo			138.918,67
senza vincolo			1.018.773,52
<b>Totale</b>			<b>1.157.692,19</b>
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
<b>Totale</b>			<b>1.157.692,19</b>

La determinazione della giacenza di cassa, suddivisa tra cassa libera e cassa vincolata, segue quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; a decorrere dal 2024 il D.L. n. 60/2024 ha inteso circoscrivere il regime vincolistico della cassa alle sole entrate derivanti da trasferimenti e da mutui, eliminando pertanto i vincoli derivanti da legge, come era stato diversamente interpretato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con la deliberazione n. 17/2023.

Pertanto la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2026 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2025, in €138.918,67, come da Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 2 del 22/01/2026, ad oggetto: **“Determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2026 ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria- Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.”**

**Le movimentazione della cassa vincolata nel periodo 01/01/2025 - 31.12.2025 risultano le seguenti:**

**CASSA VINCOLATA**

CASSA VINCOLATA	AL 01/01/2025	122.998,61
PAGAMENTI - mandati emessi		61.264,94
RISCOSSIONI		77.185,00
TOTALE AL 31/12/2025	RISULTANZE DELLA TESORERIA	138.918,67

entrate da mutui e da altro indebitamento	€ 0,00
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 138.918,67
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 0,00
Entrate derivanti da trasferimenti privati	€ 0,00

Tale importo coincide con le scritture contabile del Tesoriere.

Alla data del 31.12.2025, sui **conti correnti postali** intestati al Comune di Lenola risulta incassato l’importo complessivo di € 64.315,51, in attesa di essere riversate sul conto di tesoreria Comunale.

Si ricorda che a decorrere dal 2025 l’art. 1 comma 780 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha abolito il regime di tesoreria unica mista e pertanto opera nei confronti di tutti gli enti il regime di tesoreria unica, precludendo ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all’art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Tale piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 13 gennaio 2025, nel corso del 2025 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 19 del 03/02/2025.

Gli aggiornamenti trimestrali sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario come segue:

- 1° trimestre: det. n.11 del 14/04/2025
- 2° trimestre: det. n.15 del 21/07/2025
- 3° trimestre: det. n.18 del 03/10/2025
- 4° trimestre: det. n. 4 del 23/01/2026

### **L'anticipazione di Tesoreria:**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2028 (termine prorogato dall'art. 1 comma 672 della L. 199/2025) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 30/12/2024 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria per il 2025.

Durante l'esercizio 2025 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

### **1.6 La Gestione dei Residui**

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2024, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla

costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto (oggi € 150.000,00 ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023), modalità riviste con il DM 10/10/2024 per uniformarle al nuovo codice dei contratti di cui al DLgs. 36/2023, il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Si segnala infine che per i contratti sottosoglia è intervenuta la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha integrato il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevedendo che, ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:



### Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	412.169,23	152.036,95	227.800,76	31.288,30	78.850,60	84.798,43	986.944,27
2	Trasferimenti correnti	433.459,77	161.146,98	29.864,90	34.297,48	82.131,48	366.759,10	1.107.659,71
3	Entrate extratributarie	70.830,96	34.528,73	21.127,47	5.770,70	16.552,63	57.415,40	206.225,89
4	Entrate in conto capitale	797.599,89	730.760,88	332.410,01	320.585,75	55.947,26	600.748,14	2.838.051,93
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.000,00	245.400,00	5.422,00	2.521,43	0,00	47.150,05	400.493,48
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.026,24	21.026,24
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.000,00	1.813,05	0,00	0,00	0,00	1.782,71	6.595,76
<b>Totale Generale</b>		<b>1.817.059,85</b>	<b>1.325.686,59</b>	<b>616.625,14</b>	<b>394.463,66</b>	<b>233.481,97</b>	<b>1.179.680,07</b>	<b>5.566.997,28</b>



### Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

COMUNE DI LENOLA

Esercizio: 2025

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	866.358,26	325.917,78	207.441,64	130.302,33	68.436,39	491.328,77	2.089.785,17
2	Spese in conto capitale	849.535,54	233.294,35	224.513,32	177.818,43	53.820,42	195.074,63	1.734.056,69
7	Spese per conto terzi e partite di giro	70.922,14	89.439,09	2.051,16	212,84	513,20	6.382,37	169.520,80
<b>Totale Generale</b>		<b>1.786.815,94</b>	<b>648.651,22</b>	<b>434.006,12</b>	<b>308.333,60</b>	<b>122.770,01</b>	<b>692.785,77</b>	<b>3.993.362,66</b>

## 1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2025, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE					
DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	% VAR.	ACCERTAMENTI
Avanzo di amministrazione	0,00	63.495,96	63.495,96	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00	349.281,47	349.281,47	0,00	
<b>Titolo 1</b>					
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.044.833,69	26.414,79	2.071.248,48	1,29	1.963.535,75
<b>Titolo 2</b>					
Trasferimenti correnti	1.302.703,11	195.898,00	1.498.601,11	15,04	1.506.130,10
<b>Titolo 3</b>					
Entrate extratributarie	576.150,90	85.264,49	661.415,39	14,80	432.631,80
<b>Titolo 4</b>					
Entrate in conto capitale	11.964.636,08	645.169,04	12.609.805,12	5,39	1.203.247,84
<b>Titolo 5</b>					
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 6</b>					
Accensione prestiti	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 7</b>					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b>					
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	491.755,02
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.256.315,70</b>	<b>1.498.531,83</b>	<b>19.754.847,53</b>	<b>8,21</b>	<b>5.797.300,51</b>

<b>SPESE</b>					
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>VARIAZIONI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>% VAR.</b>	<b>IMPEGNI</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Titolo 1</b>					
Spese correnti	3.784.614,90	357.142,40	4.141.757,30	9,44	3.626.642,36
<b>Titolo 2</b>					
Spese in conto capitale	12.045.132,04	1.074.885,39	13.120.017,43	8,92	1.434.781,58
<b>Titolo 3</b>					
Spese per incremento di attività finanziarie	33.495,96	66.504,04	100.000,00	198,54	100.000,00
<b>Titolo 4</b>					
Rimborso di prestiti	92.072,80	0,00	92.072,80	0,00	92.072,80
<b>Titolo 5</b>					
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b>					
Spese per conto terzi e partite di giro	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	0,00	491.755,02
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>18.256.315,70</b>	<b>1.498.531,83</b>	<b>19.754.847,53</b>	<b>8,21</b>	<b>5.745.251,76</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

### 1.7.1 LE ENTRATE

#### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

<b>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Fondi perequativi dallo Stato	692.462,83	717.708,42	732.790,65
<b>Totale</b>	<b>692.462,83</b>	<b>717.708,42</b>	<b>732.790,65</b>

<b>Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Imposta municipale propria	511.446,19	512.000,00	477.305,12
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	37.400,00	35.894,80	34.776,62
Addizionale comunale IRPEF	166.638,88	191.626,78	203.511,92
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	20,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	503.719,93	497.461,81	514.363,29
Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	404,83	372,12	788,15
<b>Totale</b>	<b>1.219.609,83</b>	<b>1.237.375,51</b>	<b>1.230.745,10</b>

<b>Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.912.072,66</b>	<b>1.955.083,93</b>	<b>1.963.535,75</b>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

#### **IMU**

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia applicabile concretamente solo a decorrere dal 2025). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente.

Le aliquote 2025 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 38 del 20.12.2024, in conformità al prospetto di cui al decreto MEF 6 settembre 2024.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n.2 del 23/02/2023.

Nel 2025 è stata accertata la somma di € 477.305,12

#### TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

#### RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Nell'anno 2025 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2025 (accertamenti)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	<b>€34.776,62</b>
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	<b>€1.061,88</b>

#### TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023); rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio (Decreto 23/07/2023).

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione,

l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni. L'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha inoltre introdotto, inizialmente per il solo 2024, una modifica degli scaglioni dell'IRPEF; l'art. 3 comma 3 prevede che al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef, i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, ed entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni Irpef vigenti per l'anno 2023.

Tale possibilità è stata estesa fino al 2028 dall'art. 1 comma 650 della L. 199/2025.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono nei termini al Ministero, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno precedente a quello di riferimento.

Il comune di Lenola, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2025 ha stabilito un'aliquota unica pari allo 0,70%.

Pertanto l'accertamento 2025 è stato pari ad € 203.511,92 pari all'importo incassato .

#### TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario.

Le tariffe 2025 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n.13 del 29/04/2025.

Insieme alla TARI è stata addebitata ai cittadini il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, cosiddetto TEFA, che ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata direttamente alla Provincia dall'Agenzia delle Entrate, in caso di addebito con F24.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità pari ad € 688.786,95.

Le componenti perequative sono state accantonate in apposito fondo (si veda paragrafo sugli accantonamenti del risultato di amministrazione), in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025

IMPOSTA PUBBLICITA' — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

#### IMPOSTA DI SOGGIORNO

Non Istituita

TOSAP/COSAP — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

PUBBLICHE AFFISSIONI Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE — Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 732.790,65 .

L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) provvede a recepire quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote inizialmente introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2000 art. 1 commi da 791 a 794) e dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 172 e 174), che vengono previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, iscritto al titolo 2° dell'Entrata:

- sviluppo dei servizi sociali,
- incremento dei posti negli Asili nido
- potenziamento del trasporto per gli alunni disabili.

L'importo è inoltre considerato al lordo delle seguenti componenti:

- Contributo alla finanza pubblica (L. 178/2020 art, 1 comma 850 cosiddetta *spending review 1 "Informatica"*): **nel 2025 l'importo di questa voce è pari ad € 4.899,85**
- Fondo obiettivi di finanza pubblica, definito ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti (L.213/2023), (*cosiddetta spending review 2*): il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata: nel 2025 l'importo di questa voce è pari ad € 10.377,00.

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	910.341,52	819.591,11	970.303,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	491.757,55	476.942,69	534.827,10
<b>Totale</b>	<b>1.402.099,07</b>	<b>1.296.533,80</b>	<b>1.505.130,10</b>

Trasferimenti correnti da Imprese	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altri trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>Totale Trasferimenti correnti</b>	<b>1.403.099,07</b>	<b>1.297.533,80</b>	<b>1.506.130,10</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2025, diverse disposizioni normative hanno previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Tra i trasferimenti ricevuti si segnalano ovviamente quelli relativi alle misure PNRR, riferiti ad interventi di parte corrente.

## Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Vendita di beni	41.693,16	47.852,21	60.209,70
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	160.489,41	155.224,33	161.047,82
<b>Totale</b>	<b>202.182,57</b>	<b>203.076,54</b>	<b>221.257,52</b>

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	641,71	4.117,88	28.444,23
<b>Totale</b>	<b>641,71</b>	<b>4.117,88</b>	<b>28.444,23</b>

Altre entrate da redditi da capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	6.099,59	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.099,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Rimborsi in entrata	6.249,76	1.394,68	0,00
<b>Totale</b>	<b>6.249,76</b>	<b>1.394,68</b>	<b>0,00</b>

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.588,69	122.506,39	117.462,54
<b>Totale</b>	<b>135.588,69</b>	<b>122.506,39</b>	<b>117.462,54</b>

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	800,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Interessi attivi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altri interessi attivi	2.734,51	4.954,30	6.056,34
<b>Totale</b>	<b>2.734,51</b>	<b>4.954,30</b>	<b>6.056,34</b>

Rimborsi e altre entrate correnti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre entrate correnti n.a.c.	69.453,80	44.973,85	59.411,17
<b>Totale</b>	<b>69.453,80</b>	<b>44.973,85</b>	<b>59.411,17</b>

## VENDITA DI BENI

Entrata accertata in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

## VENDITA DI SERVIZI -

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune. Tali entrate sono accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

## PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'articolo 19-bis del D.L. 95/2025 ha introdotto la facoltà di incrementare il canone annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2023.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 39 del 20/12/2024.

Il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 14.632,83

## PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei preavvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

**Si rimanda alla specifica sezione.**

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. L'accertamento per il 2025 è pari ad € 6.056,34

## ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

L'accertamento per il 2025 è pari ad € 0,00.

### Titolo 4° - Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.218.947,51	965.274,41	1.067.283,48
<b>Totale</b>	<b>2.218.947,51</b>	<b>965.274,41</b>	<b>1.067.283,48</b>

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Permessi di costruire	98.924,30	135.179,91	125.544,89
<b>Totale</b>	<b>98.924,30</b>	<b>135.179,91</b>	<b>125.544,89</b>

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	12.688,36	15.085,11	10.419,47
<b>Totale</b>	<b>12.688,36</b>	<b>15.085,11</b>	<b>10.419,47</b>

Contributi agli investimenti	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Contributi agli investimenti da Imprese	20.116,16	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>20.116,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Altre entrate in conto capitale	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	42.000,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>2.392.676,33</b>	<b>1.115.539,43</b>	<b>1.203.247,84</b>
-----------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

## CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali.

Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a valere sulle risorse del PNRR/PNC, nonché quelli riconosciuti per far fronte al rincaro dei costi energetici.

#### CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (Regione, Provincia, ecc.)

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

#### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

#### ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio

idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Gli importi accertati nell'anno 2025 ammontano ad € 125.544,89 interamente destinati a spese di investimento. Si rimanda alla sezione specifica per i dettagli.

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Prelievi da depositi bancari	24.562,00	245.400,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>24.562,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>	<b>24.562,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>100.000,00</b>

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Finanziamenti a medio lungo termine	24.562,00	245.400,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>24.562,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Altre forme di indebitamento</b>	<b>ACCERTAMENTI 2023</b>	<b>ACCERTAMENTI 2024</b>	<b>ACCERTAMENTI 2025</b>
Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Accensione prestiti</b>	<b>24.562,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>100.000,00</b>

Nel corso del 2025 era prevista l'accensione di prestiti per la realizzazione di investimenti, così come previsto dall'art. 202 del TUEL.

Nel Corso del 2025 è stato stipulato un prestito con Cassa Depositi e Prestiti, per €100.000,00 per la costruzioni di loculi cimiteriali.

Il Comune ha potuto stipulare il contratto di mutuo in quanto rispettoso dei vincoli previsti dal TUEL (approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, rispetto del limite all'indebitamento), nonché dalle regole di finanza pubblica di cui all'art. 9 della Legge 243/2012: tale vincolo deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale: come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 5 del 09/04/2024, tenendo conto del rispetto per gli anni 2024 e 2025, in base ai dati dei bilanci di previsione 2023-2025, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n.

243 del 2012, che ha ritenuto che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024-2025.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2025 risulta essere pari ad € 2.178.055,61 .

<b>Debito complessivo</b>		
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO*</b>		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2024	+	€ 2.170.128,41
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2025	-	€ 92.072,80
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2025	+	€ 100.000,00
<b>TOTALE DEBITO</b>	=	€ 2.178.055,61

\* il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,03%.

#### **Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento**

<b>ENTRATE DA RENDICONTO anno 2023</b>	<b>Importi in euro</b>	<b>%</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 1.912.072,66	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 1.403.099,07	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 423.750,63	
<b>(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2023</b>	€ 3.738.922,36	
<b>(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)</b>	€ 373.892,24	
<b>ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2025</b>		
<b>(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2025(1)</b>	€ 75.882,60	
<b>(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui</b>	€ -	
<b>(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento</b>	€ -	
<b>(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)</b>	€ 298.009,64	

<b>(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)</b>	€ 75.882,60	
<b>Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2023 (G/A)*100</b>		2,03

Anno	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	€ 2.058.970,10	€ 2.005.776,20	€ 2.170.128,41
Nuovi prestiti (+)	€ 24.562,00	€ 245.400,00	€ 100.000,00
Prestiti rimborsati (-)	-€ 77.755,90	-€ 81.047,79	-€ 92.072,80
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 2.005.776,20</b>	<b>€ 2.170.128,41</b>	<b>€ 2.178.055,61</b>
Nr. Abitanti al 31/12	4.099,00	4.115,00	4.102,00
Debito medio per abitante	489,33	527,37	530,97

Anno	2023	2024	2025
Oneri finanziari	€ 70.700,98	€ 69.403,60	€ 75.882,60
Quota capitale	€ 77.755,90	€ 81.047,79	€ 92.072,80
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 148.456,88</b>	<b>€ 150.451,39</b>	<b>€ 167.955,40</b>

L'art. 17 ter comma 1 del D.L. 113/2024, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 679 L. 199/2025, ha inoltre prorogato fino al 2028 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

L'art. 3-ter DL 198/2022, ha inoltre previsto, per gli anni 2023-2026 anche nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, previste intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione

della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, l'eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nel anni 2023-2026 può avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Il Comune di Lenola non ha effettuato per l'anno 2025 operazioni di rinegoziazione.

#### Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si rinvia all'apposito paragrafo nell'ambito del risultato di amministrazione.

Il Comune di Lenola non ha in essere anticipazioni di liquidità.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

#### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

Entrate per partite di giro	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre ritenute	324.877,05	364.196,25	364.729,98
Ritenute su redditi da lavoro dipendente	116.005,80	116.283,28	113.266,88
Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.914,95	24.800,20	7.550,75
Altre entrate per partite di giro	13.740,67	285,76	426,85
<b>Totale</b>	<b>476.538,47</b>	<b>505.565,49</b>	<b>485.974,44</b>

Entrate per conto terzi	ACCERTAMENTI 2023	ACCERTAMENTI 2024	ACCERTAMENTI 2025
Altre entrate per conto terzi	14.079,87	109.340,53	5.780,58
<b>Totale</b>	<b>14.079,87</b>	<b>109.340,53</b>	<b>5.780,58</b>

<b>Totale Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>490.618,34</b>	<b>614.906,02</b>	<b>491.755,02</b>
---------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## 1.7.2 LE SPESE

### Titolo 1° - Spese correnti

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Redditi da lavoro dipendente	605.178,58	594.137,06	572.760,08
Imposte e tasse a carico dell'ente	44.930,98	46.489,67	44.712,11
Acquisto di beni e servizi	2.610.552,68	2.597.525,34	2.671.349,49
Trasferimenti correnti	68.685,31	113.795,37	175.433,19
Interessi passivi	70.700,98	69.403,60	75.882,60
Rimborsi e poste correttive delle entrate	19.223,70	13.335,66	100,00
Altre spese correnti	81.964,92	65.707,37	86.404,89
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>3.501.237,15</b>	<b>3.500.394,07</b>	<b>3.626.642,36</b>

#### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio con deliberazione n.28 del 31/03/2025 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 45 del 29/12/2025.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che, non essendo intervenuta entro la fine dell'anno la sottoscrizione del contratto decentrato per l'anno 2025, le somme destinate al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività del personale sono confluite nel risultato di amministrazione vincolato, per essere riapplicate secondo le disposizioni dell'art. 187 TUEL.

## IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Lenola non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: importo impegnato 2025;
- Imposta di bollo e registrazione: importo impegnato 2025;

## ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che dopo i forti rincari subiti nel 2022, in parte replicati nel 2023, nel corso del 2024 hanno visto una flessione dei costi complessivi. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata accertata in bilancio la somma di € \_\_\_\_.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

## TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:

Si rileva che a partire dal 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di

bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (*spending review*), determinato con apposito decreto in proporzione agli impegni di spesa corrente da rendiconto 2022 al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tenuto altresì conto delle risorse del PNRR assegnate.

Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

#### INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di €75.882,60.

#### RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 100,00.

#### ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 21.000,00, è stato utilizzato l'importo di € 6.656,81.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad €70.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo garanzia debiti commerciali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Lenola, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione trimestrale.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Lenola.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- asilo nido
- mensa scolastica
- Trasporto scolastico
- colonie scolastiche
- proventi dal servizio di raccolta differenziata porta a porta
- proventi da impianti fotovoltaici

La dichiarazione IVA sarà presentata entro la scadenza di legge (scadenza 30/04/2026).

## Titolo 2° - Spese in conto capitale

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.164.008,58	1.673.932,83	1.431.428,07
Contributi agli investimenti	7.544,91	7.666,00	3.353,51
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>2.171.553,49</b>	<b>1.681.598,83</b>	<b>1.434.781,58</b>

## INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2025 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2025, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale.

Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche si elencano le opere attivate nel 2025, per le quali sono state impegnate le somme necessarie alla loro realizzazione, imputate secondo esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione. Si rimanda alla specifica sezione.

### Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Altre spese per incremento di attività finanziarie	24.562,00	245.400,00	100.000,00
<b>Totale Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>24.562,00</b>	<b>245.400,00</b>	<b>100.000,00</b>

### Titolo 4° - Rimborso di prestiti

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	77.755,90	81.047,79	92.072,80
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rimborso di prestiti</b>	<b>77.755,90</b>	<b>81.047,79</b>	<b>92.072,80</b>

Si rimanda alla specifica sezione.

### **Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro**

MACROAGGREGATI	IMPEGNI 2023	IMPEGNI 2024	IMPEGNI 2025
Uscite per partite di giro	478.538,47	505.565,49	485.974,44
Uscite per conto terzi	14.079,87	109.340,53	5.780,58
<b>Totale Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>490.618,34</b>	<b>614.906,02</b>	<b>491.755,02</b>

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

### **1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa**

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2025 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2025</b>
FPV – parte corrente	€51.268,62
FPV – parte capitale	€298.012,85

Nel corso del 2025 e durante l'operazione di riaccertamento dei residui, a fronte della cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale vincolato, effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2024, si è proceduto, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4), alla corrispondente rideterminazione in diminuzione dell'FPV.

Le economie in questione, riferite ad impegni finanziati da entrate vincolate e/o destinate, sono rappresentate nell'apposita colonna delle tabelle contenenti le quote destinate (colonna c) e vincolate (colonna g) del risultato di amministrazione.

**IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa

e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

La costituzione dell’FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici;

- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell’avvio della procedura di individuazione dell’appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell’opera nell’FPV (spese per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell’FPV le somme dell’intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l’avvertenza che, qualora l’aggiudicazione definitiva non intervenga entro l’esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d’asta per varianti dell’opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l’appaltatore, confermando la norma già compresa nell’art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2025</b>
FPV – parte corrente	€ 3.957,00
FPV – parte capitale	€222.586,57

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all’interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

### **ENTRATE CORRENTI**

Particolare attenzione deve essere posta all’analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel

bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi al 2025 (2026 e 2027), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo al 2025**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

A) una quota di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità), delle entrate vincolate per specifiche destinazioni nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio, delle entrate accantonate nei fondi confluite nel risultato di amministrazione, e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. Il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione deve essere riportato nella relazione al rendiconto;

- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,

C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

## 1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali si sono realizzati accertamenti complessivi;
- condoni (accertamenti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, accertamenti per ICI per IMU;
- entrate per eventi calamitosi ;
- alienazione di immobilizzazioni accertamenti totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti ;

- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali ,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi, realizzatisi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti, realizzatisi,
- f) i contributi agli investimenti,.

## 2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

*Per gli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che decidono di NON tenere la contabilità economica patrimoniale*

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, TUEL gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta con modalità semplificate secondo il nuovo modello di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, come modificato dal DM 01 settembre 2021: tali modalità semplificate sono state aggiornate con il decreto MEF del 12/10/2021, che ha abrogato e sostituito integralmente il testo del DM del 10 novembre 2020, introducendo alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti.

Al fine di elaborare la situazione patrimoniale, con l'ausilio dell'apposito file messo a disposizione sul sito *Arconet*, si utilizzano i seguenti dati:

❖ dati dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2025, che consentono di determinare il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale (comprese le relative sottovoci escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti):

- ABI Immobilizzazioni immateriali
- ABII Immobilizzazioni materiali
- ABIII Altre immobilizzazioni materiali

❖ dati del rendiconto 2025, ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale:

- ABIV 2 Crediti
- ACII Crediti
- ACIV Disponibilità liquide
- PB Fondi per rischi e oneri
- PC Trattamento di fine rapporto
- PD Debiti

❖ dati dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale:

- ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali
- ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali

- ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi)
- ABIV3 Altri titoli (che costituiscono immobilizzi)
- ACIII1 Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi)
- ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi)

❖ dati extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci del patrimonio netto della Situazione patrimoniale e per alcune voci delle disponibilità liquide:

Si rammenta che già a decorrere dal 2021, a seguito dell'adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto nel passivo patrimoniale che consente di attribuire valore negativo solo alle voci PA III Risultato economico dell'esercizio, PA IV Risultati economici di esercizi precedenti e PA V Riserve negative per beni indisponibili, per la quantificazione delle voci del patrimonio netto si applicano le seguenti regole generali, valevoli anche per gli esercizi 2019 e 2020 relativamente alla voci PAIIc, PAII d, PAII e e PAIII:

PA I "Fondo di dotazione" e le Riserve disponibili PA II b "Riserve da capitale" e PA II f "altre riserve disponibili". A tali voci sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale. Dal 2021 tali voci possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero. Con riferimento all'anno 2021, in occasione della prima adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto, alle voci in esame che nello Stato patrimoniale 2020 presentavano un valore negativo è attribuito un importo pari a zero. Il valore negativo è attribuito (sommandolo algebricamente) alla nuova voce PA V "Riserve negative per beni indisponibili" nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Pertanto, con riferimento all'anno 2021, prima di valorizzare la voce PA V "Riserve negative per beni indisponibili", sono ridotti i valori positivi delle riserve disponibili;

PAIIc Riserve da permessi di costruire, è attribuito un valore pari a:

+ l'importo della voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

+ l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

- gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAII d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e

culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIe Altre riserve indisponibili, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIII Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

PAIV Risultati economici di esercizi precedenti, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 ed è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica:

+ totale dell'attivo,

- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,

- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

PAV Riserve negative per beni indisponibili, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 e può assumere solo valore negativo. Con riferimento all'esercizio 2021 a tale voce sono attribuiti gli eventuali importi negativi iscritti nello stato patrimoniale 2020 per le voci che dal 2021 possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero, nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. A decorrere dal 2022, la voce si riduce annualmente di un importo pari alla riduzione delle riserve indisponibili del Patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente.

Per l'elaborazione dello situazione patrimoniale semplificata di cui all'articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 alla data del 31/12/2025, da allegare al rendiconto di gestione, ci si è avvalsi dell'apposito file messo a disposizione da Arconet, il cui utilizzo è facoltativo.

La situazione patrimoniale semplificata è elaborata in automatico negli ultimi due fogli di lavoro del file, denominati "SP-attivo" e "SP-passivo", sulla base dei dati contabili inseriti dall'Ente nei precedenti fogli lavoro, inserire le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell'ente, classificate secondo le codifiche del piano dei conti integrato.

Il file consente di elaborare in automatico preliminarmente il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre dell'anno "n" di riferimento del rendiconto. Il modulo patrimoniale del piano dei conti patrimoniale è riportato nel foglio di lavoro "PdC-Patrimoniale".

Nel caso in cui l'ente, in un dato anno "n+1", scegliesse di tenere la contabilità economico-patrimoniale, la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno "n" costituisce altresì lo stato patrimoniale di apertura dell'esercizio "n+1", mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre dell'anno "n" consente di predisporre i "mastrini" di apertura delle scritture economico patrimoniali dell'esercizio "n+1".

Applicando quindi la metodologia descritta nel Decreto MEF del 12/10/2021, si è pervenuti alle seguente situazione patrimoniale al 31/12/2025 il cui prospetto è allegato del Rendiconto.

### *ACCRUAL*

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il primo trimestre 2026;
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026;

Si richiama in proposito l'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio *Accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15: contiene, infatti, l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, tra cui i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024.

Gli enti sperimentatori dovranno redigere, per finalità di sperimentazione e con riferimento all'esercizio 2025, gli schemi di bilancio secondo i modelli adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla riforma *Accrual* gli enti sono chiamati pertanto a:

- analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
- riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, effettuando le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
- assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato

Il Comune di Lenola, avendo popolazione inferiore a cinquemila abitanti, non è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

### 3. I RISULTATI CONSEGUITI

Il Comune di Lenola, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.331 del 11.07.2023 il Programma di mandato per il periodo 2023 - 2028, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

#### LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

“Comune di Lenola 2023 - 2028”

#### PROGRAMMA DETTAGLIATO

##### a) Turismo:

- inclusione di Lenola in itinerari turistici da parte di agenzie di settore (escursioni fuori porta di turisti della capitale e futuri croceristi da Gaeta);
- incremento del Turismo religioso;
- attività socio-culturali, artistiche, e sagre per promuovere i prodotti locali di richiamo;
- Riqualificazione sentiero naturalistico quercia del Monaco - Cima del Monte e valorizzazione aree e percorsi naturalistici collinari e montani;
- Collaborazione con le realtà che promuovono il territorio (es. Pro Loco e Associazioni) per coordinare le attività poste in essere nel settore turistico;
- Realizzazione di iniziative per l'incremento della partecipazione culturale e per l'educazione al patrimonio della comunità;
- Organizzazione di eventi culturali, conferenze storiche, scientifiche, botaniche - laboratori di formazione teatrali, cine, percorsi turistici;
- scavo archeologico in località “la Fontana” e sistemazione del sito attrezzato per la fruizione;
- Realizzazione di azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull'offerta del territorio e Realizzazione di un Portale web di promozione e comunicazione;
- Realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali, riuso adattivo e strutturale, adeguamento funzionale, strutturale, impiantistico di immobili del Comune per nuove sale multimediali;
- Realizzazione nuovi spazi museali nel Centro Storico;

##### b) Attività commerciali e imprenditoriali:

- impegno dell'Amministrazione a sponsorizzare a tutti i livelli istituzionali tutte le attività che intendano puntare su prodotti locali di eccellenza;
- riduzione TARI alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune;

- sostegno agli operatori impegnati nel rilancio dei prodotti tipici dell'agricoltura (olio d'oliva e olive nelle sue varie forme di conservazione), della pastorizia (caprettone e prodotti caseari);

c) urbanistica e edilizia:

- sostegno alle aziende per l'adozione di Piani di Utilizzazione Agricola (PUA) e accesso ai finanziamenti del PSR con programmi di sensibilizzazione ed informazione;
- dopo la completa attuazione degli artt. 4 e 5, completamento delle procedure per l'applicazione dell'art. 3 della Legge regionale 18 Luglio 2017, n. 7 "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.
- Utilizzo al massimo delle procedure semplificate ed in deroga per il settore Edilizio/Urbanistico per dare nuovo impulso all'economia del Paese, nell'ottica di trasformare il comparto in un vero e proprio volano di crescita economica con utili ritorni per imprenditori e privati cittadini;

d) Infrastrutture e Lavori Pubblici

- Riqualificazione della Zona Colle mediante la creazione di spazi ricreativi, decoro urbano e realizzazione di servizi igienici efficienti;
- restauro Scalinata della Pace e completamento Parco della Rimembranza;
- riordino viabilità di Via Impero Romano mediante installazione di varchi elettronici;
- potenziamento videosorveglianza con installazione di telecamere nella zona Colle, P.zza Lago e Largo S. Rocco;
- completamento efficientamento impianti per pubblica illuminazione e Installazione di nuovi punti luce con pali Led e fotovoltaico;
- manutenzione strade vicinali e periferiche e strade di campagna;
- ampliamento parcheggio Via del Mare - Scuola Media;
- individuazione e realizzazione di una moderna area attrezzata per la sosta di camper e caravan;
- sistemazione ulteriore tratto di Via Vignolo e messa in sicurezza del primo tratto di via San Nicola;
- Ampliamento Cimitero Comunale;
- progetto per la realizzazione di uno spazio verde-Piazza a S. Martino, possibile ludoteca nella palazzina di Acqualatina e parco giochi nell'area limitrofa, marciapiede nel tratto San Martino-San Rocco;

- Supporto e cooperazione con Acqualatina, sia in fase progettuale che di realizzazione, per l'ammodernamento di alcuni tratti di condotta idrica vetusta, al fine di perseguire il necessario aumento di portata d'acqua, soprattutto in quelle zone periferiche oggi fortemente penalizzate;
- Parcheggio multipiano zona "Franconi" con area attrezzata per mercato fisso e rionale;

e) Ambiente.

- Recupero terreni abbandonati, in particolare oliveti, in collaborazione con i proprietari e le aziende olivicole per prevenire il dissesto idrogeologico causato dagli incendi
- conferma e miglioramento dell'attuale servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e sistemazione isola ecologica comunale;
- lotta alle discariche abusive mediante sistemi di video sorveglianza;
- completamento rete fognaria con priorità nelle aree densamente abitate e non servite.
- censimento delle aree pubbliche e private non utilizzate, al fine di verificarne il potenziale utilizzo in progetti di riordino ambientale e di rigenerazione urbana
- investimenti "green" per la sostenibilità degli edifici comunali (scuole, centri anziani, impianti sportivi, edifici pubblici), a partire dall'installazione di pannelli fotovoltaici per la maggior efficienza energetica.

f) Crescita culturale

- sostenere le attività nella Sala cinema "Lilla" anche attraverso l'affidamento della struttura a gruppi di giovani e associazioni culturali;
- Potenziamento festival, Spettacoli dal vivo e creazione laboratori teatrali;
- miglioramento servizio biblioteca da ampliare con attrezzature multimediali, sistemazione dei libri nuovi e vecchi nel semplice inventario, inserimento nel sistema delle biblioteche regionali, con relativa informatizzazione di tutti i servizi di front office e back office, catalogazione per mezzo di personale specializzato, completamento dell'arredo con scaffalature adeguate, ampliamento dell'orario di apertura, maggiore collaborazione con le scuole, enti e associazioni e aumento del patrimonio librario;
- sostenere l'Associazionismo culturale dei vari settori artistici esistenti;

g) Sport

- educare i giovani alla pratica sportiva, favorendo la disponibilità di impianti/mezzi/attrezzature pubblici e privati;
- Migliorare le strutture sportive comunali;
- riqualificazione/valorizzazione del campo di calcetto in zona Lago;

h) Servizi Sociali e associazionismo

- collaborazione con il terzo settore, le parti sociali, la parrocchia, la Caritas e i centri anziani, al fine di contrastare l'esclusione sociale e la povertà, mantenere una rete sociale attiva e inclusiva e implementazione dei progetti intergenerazionali;
- sostegno finanziario alle attività di Protezione Civile;
- sostegno finanziario alle attività delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della salute, della tutela ambientale e della prevenzione;
- continua sensibilizzazione in rete sanitaria e scolastica per i fenomeni emergenti come bullismo, cyberbullismo, ludopatia;
- progetti per le persone con disabilità atti a favorire anche la loro vita indipendente;
- sviluppo di servizi di consulenza psicologica;
- iniziative atte a contrastare i fenomeni legati a dipendenze (da sostanze, da gioco ecc.) si dovrà agire con impegno e determinazione per contrastare tali fenomeni e aiutare attraverso cure e solidarietà, tutte le persone interessate;
- favorire il coinvolgimento dei Centri Anziani di Lenola in attività utili per alimentare il legame intergenerazionale e per l'individuazione di situazioni di emarginazione sociale e povertà;

### **3.1 Analisi dei risultati per programma**

Il compito fondamentale dell'amministrazione è quello di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far questo, l'amministrazione offre determinati servizi alla comunità locale.

Il problema delle amministrazioni è rappresentato dal fatto che l'Ente agisce in un regime di scarsità di risorse, rispetto a quelle previste, per poter erogare tutti i servizi che i cittadini richiedono.

L'amministrazione deve quindi puntare a raggiungere un equilibrio tra il soddisfacimento della domanda di servizi dei cittadini e le risorse impiegate per l'erogazione di tali servizi.

In questa parte si presentano una serie di indicatori relativi all'erogazione dei servizi che ne valutano l'efficacia e l'efficienza.

La valutazione di tali indicatori deve tener presente che i servizi erogati possono essere di tre tipologie, ognuna caratterizzata da una particolare forma di finanziamento:

- servizi cosiddetti "istituzionali": generalmente gratuiti e finanziati unicamente con risorse dell'Ente;
- servizi a domanda individuale: finanziati in parte da risorse dell'Ente ed in parte pagati dall'utente,
- servizi a carattere produttivo: tendenti al pareggio o alla produzione di utili.

### **ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013,

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale.

<b>DETTAGLIO DELLE ENTRATE E DEI COSTI DEI SERVIZI</b>			
<b>RENDICONTO 2025</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESA</b>	<b>% di copertura realizzata</b>
Asilo nido	119.405,00	167.000,00	71,50%
Casa riposo anziani			
Fiere e mercati			
Mense scolastiche	87.722,64	122.689,00	71,50%
Musei e pinacoteche			
Teatri, spettacoli e mostre			
Colonie e soggiorni stagionali	4.140,00	7.706,00	53,72%
Impianti sportivi			
Parchimetri			
Servizi turistici			
Trasporti funebri, pompe funebri			
Uso locali non istituzionali			
Trasporto scolastico	44.377,88	124.248,36	35,72%
<b>Totali</b>	<b>255.645,52</b>	<b>421.643,36</b>	<b>60,63%</b>

## 4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

### 4.1 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

#### Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, aggiornato dal decreto del 5 agosto 2022, - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Lenola non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla tabella allegata al Rendiconto 2025

### 4.2 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane

rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

**Il comune di Lenola nel corso del 2025 non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

#### **4.3 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2025, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

**L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

#### **4.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

#### **4.6 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2024:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
Acqualatina s.p.a.	0,39526%
Consorzio Industriale del Lazio	0,98%
Società "Energie comuni srl"	35%

#### 4.9 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con deliberazione di G.C. n. 28 del 31.03.2025 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013 ed ammonta ad € 854.403,85.

Il dato del costo del personale è determinato, a partire dal 2006, con riferimento a quanto previsto dalla circolare n.9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con riferimento alla riduzione della spesa di personale, le voci di spesa impegnate nell'anno 2025 come considerate dalla circolare n.9 del 17/02/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.16/2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, ammontano ad €.594.137,06 , quindi importo inferiore al valore medio sopra indicato come si evince dalla seguente tabella:

	Media 2011/2013	rendiconto 2025
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 959.155,89	€ 572.760,08
Spese macroaggregato 103	€ 13.472,00	€ 0,00
Irap macroaggregato 102	€ 64.528,69	€ 41.741,28
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 1.037.156,58</b>	<b>€ 614.501,36</b>
(-) Componenti escluse (B)	<b>€ 182.752,73</b>	<b>€ 103.001,59</b>
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )		
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C</b>	<b>€ 854.403,85</b>	<b>€ 511.499,77</b>
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto

del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)

### 1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	LENOLA
POPOLAZIONE	4.102
FASCIA	D
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

### 2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.)

Il rapporto tra spese di personale e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2023-2024-2025 è pari a 15,99% come risulta dalla tabella seguente:

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2025		572.760,08	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2023	3.738.922,36	3.758.287,13	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2024	3.633.641,37		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2025	3.902.297,65		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2025		177.522,78	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0,159954698</b>	

Dalla verifica condotta risulta un rapporto finanziario pari al 15,99%, collocandosi **al di sotto del valore soglia più basso Pari a 27,20%**.

Il Comune di Lenola è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2025, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2025, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2025 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2024 e precedenti rinviate al 2025; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2025, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

Con determina n. 45 del 29/12/2025 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 (ultimo anno costituito:2025).

Alla data del 31/12/2025 non è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato:25) pertanto le risorse destinate alla contrattazione sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021. Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

In data 17/09/2025 è stato sottoscritto l'atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024 dai

**Risulta rispettato** il dispositivo del comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009:

Rendiconto 2025

Certificazione limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;

- **Spesa sostenuta dall'Ente nel 2009: € 17.500,00**
- **Spesa sostenuta nell'esercizio 2025;**

Spesa Convezione comune di Itri Ufficio anagrafe	10.731,00
Personale in convenzione XXII Comunità Montana	4.324,00
Personale a t. det. Polizia Locale- Vigili Estivi al netto dell'importo finanziato dall'art.208 CODICE DELLA STRADA	2.308,69
Totale spesa 2025	17.363,69

#### Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

#### 4.11 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture; tale valore sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

<b>indicatore di tempestività dei pagamenti 2025</b>	<b>-1,61 gg.</b>
<b>importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza</b>	<b>€ 1.048.830,38</b>

#### **4.12 Indice di ritardo dei pagamenti**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

Con apposita delibera della Giunta Comunale n. 30 del \_20/02/2026 è stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2025 di cui alla Legge n. 145/2018 nel seguente modo:

<b>indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2025</b>	<b>5 gg</b>
<b>stock di debiti commerciali residui scaduti</b>	<b>-140.487,41</b>

Si rinvia al paragrafo relativo al Fondo garanzia debiti commerciali per maggiori dettagli.

Il rappresentante legale  
\_F.to Fernando Magnifico

Il responsabile finanziario  
F.to Assunta Rosato